

**ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Carlo Sappino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie- analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale numero 80062590379, rappresentata dall'Autorità di Gestione del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, dott.ssa Morena Diazzi, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna

PREMESSO CHE:

- a) il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Emilia-Romagna hanno sottoscritto, in data 23 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, un accordo per la costituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito, Accordo), di una sezione, denominata “Sezione speciale regione Emilia-Romagna”, alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione, per un importo di euro 5.150.000,00, rivenienti da risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo di garanzia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- b) il citato accordo prevede, all’articolo 4, comma 2, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1, della legge 18 luglio 2014, n. 14, che la Sezione speciale regione Emilia-Romagna operi per innalzare la misura della riassicurazione concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione alle operazioni finanziarie ammissibili riferite a soggetti beneficiari finali ubicati sul territorio regionale;
- c) la legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 ha modificato il citato articolo 14, comma 1, della richiamata legge regionale n. 14 del 2014, stabilendo che gli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di sostegno all’accesso al credito delle imprese sono indirizzati, oltre che ai già previsti soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale iscritti nel vigente albo degli intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, anche ai “confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”,

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI  
STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

*(Premesse e allegati)*

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2.

*(Modifiche all’Accordo)*

1. All'Accordo sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), la definizione di “*confidi vigilati*” è eliminata e sostituita dalle seguente “*confidi*: i confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (TUB), nell'elenco di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività dell'Organismo per la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 112 del TUB, nell'elenco previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, autorizzati a richiedere la controgaranzia del *Fondo*;”;

b) all' articolo 4, comma 2, e all'articolo 6, comma 1, nonché all'allegato n. 1 all'Accordo, le parole “*vigilato*” o “*vigilati*” sono eliminate;

c) agli articoli 5, comma 1, lettera b) e 10, comma 1, lettera b) la parola “confidi” è riportata in carattere corsivo;

2. In allegato, è riportato il testo dell'Accordo, coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto.

Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

per il Ministero dello sviluppo economico

p. Carlo Sappino

firmato digitalmente

per il Ministero dell'economia e delle finanze

p. Giuseppe Maresca

firmato digitalmente

per la Regione Emilia-Romagna

p. Morena Diazzi

firmato digitalmente